

nere la composizione della delegazione del consorzio come venne proposta dalla Commissione.

TOCCI. Non insisto nella mia proposta, ma la modifico per venire ad un accordo.

Di che si tratta qui? Si tratta di una delegazione nominata da due Consigli provinciali che deve decidere i ricorsi che si presentino sopra questioni stradali. Ma non è meglio che ci rimettiamo in questo alla legge comune, e che decida la Deputazione provinciale del luogo nel cui territorio rientra la questione? Si tolga questa delegazione mista, la quale non serve che a complicare la procedura. Ovvero là dove si dice: « composta di sei membri nominati per metà dal rispettivo Consiglio, » si dica: « nominati dal rispettivo Consiglio nella cui giurisdizione entra il territorio cui appartiene la strada, » ovvero semplicemente si dica: « saranno decisi dalla deputazione provinciale ai sensi di legge. » In questa formola credo che l'onorevole ministro troverà espresso anche il concetto suo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si badi che l'articolo 13 contiene nella sua prima parte questa disposizione:

« Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865. »

Dunque il consorzio deve essere unico, e deve essere obbligatorio secondo le norme stabilite dalla legge accennata. Ora negli articoli 108 e 109 di quella legge è determinato il modo di costituzione dei consorzi. Nell'articolo 109 si prevede il caso di opposizione per parte degli interessati, i quali vogliono impedire che sia omologato il progetto di costituzione del consorzio, e quell'articolo offre adito al ricorso.

SPAVENTA SILVIO. Non sono solo gli articoli 108 e 109 che ciò stabiliscono, sono anche gli altri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, sono anche altri articoli, ma tutti nello stesso senso. Si deve dunque procedere mediante un ricorso sul quale deve pronunciare la deputazione provinciale. Ora qui avete due provincie interessate ed un unico consorzio. Quindi se mai i due Consigli provinciali deliberassero in modo contraddittorio, ne conseguirebbe l'impossibilità d'avere una determinazione da seguirsi. Si volle adunque procedere speditamente, e surrogare alle due deputazioni provinciali una delegazione composta in numero eguale di delegati dell'un Consiglio provinciale, e dell'altro. Non ha altra attribuzione questa delegazione che di esaminare i ricorsi, di approvarli o respingerli; con questo finisce il suo compito, ed il consorzio avrà poi la sua attuazione colle norme comuni a tutti i

consorzi contemplati nella legge sulle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Tocci?

TOCCI. (*Della Giunta*) Non insisto perchè, ripeto, non vorrei contraddire a quello che ho detto sin da principio, cioè, che non voglio creare ostacolo alla legge; se non che tengo a dichiarare che io però non muto di parere e insisto a dichiarare che mi pare più logico il dire che questa delegazione sia composta di membri del Consiglio nel cui territorio rientra la questione. Del resto, io non annetto grande importanza a questa questione, che è del tutto secondaria. Quindi ritiro la proposta.

SPAVENTA SILVIO. Avrei desiderato che il ministro avesse letto alla Camera gli articoli della legge organica, perchè così la Camera avrebbe potuto dare alle osservazioni dell'onorevole Tocci più peso di quello che forse vi abbia dato.

L'onorevole Tocci osservava, mi pare, ragionevolmente, che in materia di consorzi stradali, la legge organica provvede sufficientemente anche quando si tratta degli interessi di comuni appartenenti a diversa provincia. La legge prescrive che le due deputazioni provvedano d'accordo; e caso che, come può succedere, questo accordo non si stabilisca, provveda d'ufficio quel prefetto delle due provincie, i cui comuni sono più interessati nella questione. Ma la legge non solo determina la competenza del prefetto quando le due deputazioni non si concordino; ma determina ancora il procedimento ulteriore dei ricorsi che possono produrre gli interessati.

Ora, secondo questa disposizione aggiuntiva dell'articolo 13, parrebbe che si volesse derogare anche a questo ulteriore procedimento dei ricorsi; e ciò non credo che sarebbe utile; perchè i ricorsi in materia stradale difficilmente possono definirsi bene sui luoghi dove gli interessi predominano, e la ragione della cosa si vede poco chiara. Finchè si tratta di un comune solo che deve provvedere al suo servizio stradale, io ho fede che esso possa farlo convenientemente; ma quando vi è conflitto fra comune e comune, è difficile che sul luogo si trovi quel giudizio imparziale, che dirima le differenze con giustizia e convenienza delle due parti.

Ora la legge organica vigente, se intervengono di questi dissidi tra comuni, in materia di consorzi stradali segna la via per cui devono passare i ricorsi fino all'autorità superiore, prescrivendo che sia sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, come è competente in linea d'arte, così è adattissimo a dare degli avvisi scevri da ogni influenza di interessi particolari che possono annebbiare la ragione delle autorità locali.